



Regione Lombardia

DECRETO N. 16265

Del 22/12/2020

Identificativo Atto n. 738

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA
LEISHMANIOSI CANINA IN LOMBARDIA

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

PREMESSO che la Leishmaniosi è una zoonosi (malattie che l'uomo condivide con altre specie animali) suscettibile di ingenerare un elevato rischio per la salute pubblica, come segnalato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dal ECDC (European Center for Disease Control);

VISTI:

- il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 191 recante "Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici";
- Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 73 recante "Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti;

RILEVATO che gli atti sopradetti stabiliscono le misure sanitarie volte a garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il D.M. 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse";

PRESO ATTO che la Leishmaniosi è una malattia soggetta a segnalazione obbligatoria, secondo le modalità previste dal combinato disposto dei provvedimenti sopra citati;

CONSIDERATO che in Lombardia non esiste ancora una raccolta sistematica dei casi di leishmaniosi per cui non se ne conosce la reale diffusione;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", ed in particolare l'Articolo 3 (Competenze delle regioni), che demanda alle Regioni il compito di disciplinare la materia con l'emanazione di una legge regionale;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i., ed in particolare l'Articolo 99 (Competenze delle ATS, di seguito Agenzie) che, recependo i principi della Legge n. 281/1991,



Regione Lombardia

ha demandato alle Agenzie anche il compito di prevenire e controllare le zoonosi e le malattie infettive negli animali di affezione;

VISTE:

- le Linee Guida per il controllo del serbatoio canino della leishmaniosi viscerale zoonotica in Italia (Rapporti ISTISAN 04/12);
- le Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;

EVIDENZIATO che le sopraccennate "linee guida" concernono i requisiti sanitari degli animali di affezione, quelli documentali e dei mezzi di trasporto nonché gli obblighi di comunicazione tra le diverse Autorità competenti. Inoltre, forniscono le indicazioni per un modello unico di identificazione e registrazione del cane e del gatto;

VISTA la DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante "Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura", ed in particolare il RA 13.01.135 "Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d'affezione e sicurezza alimentare", che prevede l'attuazione di misure sanitarie finalizzate alla prevenzione dei rischi emergenti;

VISTO il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019/2023 (PRISPV 2019/2023), di cui alla DCR n. XI/522 del 28 maggio 2019, che prevede la programmazione di iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica, ivi compreso la lotta al randagismo e la tutela degli animali di affezione;

VAGLIATO, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, che è necessario disporre di strumenti operativi per la sorveglianza attiva della Leishmaniosi al fine di pianificare, programmare e valutare gli interventi sanitari, anche in concordanza con le raccomandazioni del Ministero della Salute, che prevedono le seguenti misure:

- sorveglianza attiva dell'infezione canina nel territorio;
- terapia dei soggetti infetti;
- applicazione di misure anti-vettoriali per il controllo della trasmissione;
- immunizzazione passiva;

VISTO il "Piano regionale di monitoraggio della Leishmaniosi canina in Lombardia",



Regione Lombardia

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

EVIDENZIATO che il succitato piano si prefigge l'obiettivo di controllare l'andamento della Leishmaniosi sul territorio regionale, anche attraverso la registrazione dei casi positivi all'interno della Banca Dati Regionale dell'Anagrafe degli animali di affezione. In questa prospettiva prevede le seguenti misure:

- rafforzare la sorveglianza epidemiologica, l'integrazione della sorveglianza dei casi umani con quella canina e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi di controllo;
- controllare lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
- attuare gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie zoonosiche;

RITENUTO pertanto, di approvare il "Piano regionale di monitoraggio della Leishmaniosi canina in Lombardia", di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE:

- la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;
- la L.R. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. **di approvare** il "Piano regionale di monitoraggio della Leishmaniosi canina in Lombardia", di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. **di attestare** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;



Regione Lombardia

4. **di pubblicare** il presente provvedimento ed il relativo Allegato A nel Bollettino Ufficiale e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

MARCO FARIOLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge